

Si prega di osservare anche l'elenco dei mezzi ausiliari rilevanti per l'esame in questione.

	IΛ	W	ıc
>>	ΙД	w v	

Persone assicurate Assicurazione obbligatoria sostanzialmente per persone con domicilio o attività lucrativa in

Svizzera nonché per persone distaccate all'estero (per un determinato periodo di tempo).

È possibile stipulare un'assicurazione volontaria per svizzeri residenti all'estero in Paesi extra UE.

Obbligo contributivo con salario dal 1° gennaio dopo il compimento del 17° anno d'età

senza salario dal 1° gennaio dopo il compimento del 20° anno d'età

Uomini fino al 65° anno d'età

(fine del mese di nascita, al più tardi fino alla cessazione dell'attività lucrativa)

Donne fino al 64° anno d'età

(fine del mese di nascita, al più tardi fino alla cessazione dell'attività lucrativa)

Sono soggette a contribuzione anche le indennità giornaliere di IPG, AD, AI e AM.

Contributi 4,35 % dipendente / 4,35 % datore di lavoro, unitamente ad AI e IPG, totale ciascuno/a 5,30 %

Lavoratrici e lavoratori autonomi: totale 10 % di trattenute AVS/AI/IPG a partire da CHF 58 800.— Tavola scalare dei contributi per i redditi da lavoro più bassi (da CHF 9 800.— fino a CHF 58 799.—),

min. CHF 514.- all'anno.

Persone che non esercitano un'attività lucrativa:

Importo minimo CHF 514.- all'anno

(patrimonio base e reddito sostitutivo capitalizzato)

Importo massimo CHF 25 700.- all'anno

Franchigia per beneficiari di rendite CHF 1 400.— al mese per datore di lavoro Esenzione AVS: reddito basso fino a CHF 2 300.— all'anno per datore di lavoro

(Eccezione: collaboratrici e collaboratori domestici nonché artiste e artisti sono soggetti ai contri-

buti AVS senza limite di esenzione AVS)

In caso di guadagno fino a CHF 750.– all'anno, le persone con età inferiore ai 25 anni non sono

soggette ai contributi AVS nell'economia domestica di tipo privato.

Spese amministrative fino a max. 5 % dei contributi AVS/AI/IPG (a seconda della cassa di compensazione)

Rendite di vecchiaia Rendita massima CHF 2 450.— al mese

Rendita minima CHF 1 225.— al mese

Uomini a partire dal 65° anno d'età (primo giorno del mese successivo)

Donne a partire dal 64° anno d'età (primo giorno del mese successivo)

Prelievo anticipato 1 o 2 anni prima dell'età pensionabile ordinaria

(riduzione della rendita pari al 6,8 % all'anno)

Proroga max. 5 anni (rendite maggiori dal 5,2 % fino a max. 31,5 %) Coniugi somma massima di entrambe le rendite CHF 3 675.—

(tetto massimo: 150 % della rendita massima)

Rendite per figli 40 % della rendita di vecchiaia

Rendite per superstiti Rendite per vedove 80 % della rendita di vecchiaia (requisiti specifici)

Rendite per vedovi 80 % della rendita di vecchiaia (requisiti specifici)

Rendite per orfani 40 % della rendita di vecchiaia (fino al 18° risp. 25° anno d'età)

Accrediti per compiti

educativi

Nel caso di coppie coniugate vengono accreditati per metà al conto personale. Per ciascun anno

educativo CHF 44 100.- fino all'anno in cui il figlio più giovane compie 16 anni.

Assegno per grandiGrado leggeroCHF245.-al meseinvalidi (a casa)Grado medioCHF613.-al mese

Grado elevato CHF 980.- al mese

Ausili Ad esempio apparecchi acustici, protesi alla gamba ecc. (prestazioni in natura)



Si prega di osservare anche l'elenco dei mezzi ausiliari rilevanti per l'esame in questione.

» AD / LADI

Persone assicurate Sostanzialmente lavoratrici e lavoratori in Svizzera.

Contributi 1,1 % dipendente / 1,1 % datore di lavoro, totale 2,2 % fino a un salario annuo di

CHF 148 200.-

Prestazioni Requisiti: tra le altre cose periodo di contribuzione e idoneità al collocamento assolti oppure la

persona è esonerata dall'adempimento del periodo di contribuzione

70 % del guadagno assicurato, max. CHF 148 200.- all'anno

80 % se l'indennità giornaliera complessiva è inferiore a CHF 140.—, in caso di obbligo di mantenimento nei confronti di figli o di riscossione di una rendita d'invalidità (almeno 40 % del relativo grado AI) Le indennità giornaliere sono soggette all'AVS/AI/IPG nonché ai contributi di rischio LPP e al premio INP

della LAINF.

Durata:

Esenti da contributi max. 90 giorni

Persone assicurate max. 1–1½ anni (in base periodo di contribuzione)

a partire da 55 anni 2 anni di indennità giornaliera (a partire da 22 mesi contributivi)

Indennità aggiuntive fino a max. CHF 12 350.- al mese:

Indennità in caso di lavoro ridotto 80 % Indennità per intemperie 80 %

Indennità per insolvenza 100 % (max. 4 mesi)

» LPP (cassa pensioni)

Persone assicurate Lavoratrici e lavoratori dipendenti: a partire dal 18° anno d'età e soglia d'ingresso di CHF 22 050.–

Lavoratrici e lavoratori autonomi: copertura assicurativa volontaria

Copertura successiva: 1 mese

Salario coordinato (denominato anche salario

assicurato)

Salario massimo assicurabile LPP CHF 88 200.—
Deduzione di coordinamento CHF 25 725.—
Guadagno massimo assicurato CHF 62 475.—

Guadagno minimo assicurato

CHF 3 675.—

Guadagno minimo assicurato

Contributi Accrediti di vecchiaia graduali differenziati in base all'età (7 % / 10 % / 15 % / 18 % del salario coordi-

nato) più contributi di rischio per morte e invalidità, contributo ai costi e contributo al fondo di garanzia

Rendite di vecchiaia Le rendite di vecchiaia vengono calcolate in base all'aliquota di conversione attuale del capitale di

vecchiaia / uomini 6,8 %, donne 6,8 % / età pensionabile come nel caso di AVS / rendite per i figli

20 % delle rendite di vecchiaia fino al compimento del 18° risp. 25° anno d'età

Rendite d'invalidità A partire dal grado IV del 40 %: conformemente all'attuale aliquota di conversione e al capitale di

vecchiaia ipoteticamente previsto, senza interessi

Rendite per superstiti Rendita per coniuge: 60 % della rendita d'invalidità risp. della rendita di vecchiaia in corso

Rendita per orfani: 20 % della rendita d'invalidità risp. della rendita di vecchiaia in corso

Interessi II tasso d'interesse LPP ammonta all'1 %.

Regolamento I Regolamenti prevedono spesso prestazioni che vanno oltre il regime obbligatorio LPP.

Forme Primato delle prestazioni, primato dei contributi o primato misto

Pilastro 3a Le lavoratrici e i lavoratori con un 2° pilastro hanno un importo deducibile nel 3° pilastro (3a) di

CHF 7 056.-.

Le lavoratrici e i lavoratori non legati a un istituto di previdenza hanno una deduzione (3a) del 20 %

del reddito lavorativo, max. CHF 35 280.-.



Si prega di osservare anche l'elenco dei mezzi ausiliari rilevanti per l'esame in questione.

» LIPG	
Persone assicurate	Persone che prestano servizio militare o servizio civile, madri e padri che esercitano un'attività lucrativa, corsi cantonali per monitrici e monitori G+S nonché corsi per giovani tiratori.
Obbligo contributivo	Uguale a quello AVS
Contributi	0,25 % dipendente / 0,25 % datore di lavoro, unitamente ad AVS e AI, totale ciascuno/a 5,30 % / altri aspetti come nel caso di AVS
Indennità giornaliere (vale solo per IPG)	80 % indennità di base del salario assicurato, max. CHF 220.–, min. CHF 69.–, più assegni per i figli CHF 22.– per ogni figlio, limite indennità di base e assegni per i figli CHF 275.–, inoltre assegni aziendali e di custodia (CHF 75.– per ogni caso)
Indennità giornaliere di maternità, congedo di paternità e congedo di adozione	80 % indennità di maternità fino a un salario di CHF 8 250.— al mese / indennità giornaliera massima CHF 220.— (80 %) / Il diritto sussiste se la persona ha una copertura assicurativa AVS nel corso dei 9 mesi immediatamente precedenti alla nascita e ha esercitato un'attività lucrativa per almeno 5 mesi durante tale periodo / Il diritto decorre dal giorno del parto e termina dopo 14 settimane risp. 98 giorni.
	Indennità di paternità dell'80 % fino a un salario di CHF 8 250.— al mese / indennità giornaliera massima CHF 220.— (80 %). Di diritto: 2 settimane risp. 14 giorni che possono essere utilizzati tutti insieme o singolarmente. Il diritto spetta come nel caso dell'indennità di maternità. A partire dal 1° gennaio 2023 congedo di adozione aggiuntivo di 14 giorni con un'indennità giornaliera analogamente all'indennità di maternità.
Congedo di assistenza	Per l'assistenza a bambini gravemente menomati viene corrisposta un'indennità giornaliera simile all'indennità di maternità o di paternità per max. 14 settimane in un lasso di tempo di 18 mesi. Si può usufruire del congedo interamente o suddiviso per giorni.
» CAF / LAFam	
Persone assicurate	Lavoratrici e lavoratori autonomi, lavoratrici e lavoratori dipendenti in Svizzera con figli. Salario minimo per godere del diritto: CHF 612.50 al mese / CHF 7 350.— all'anno
Contributi	Nel settore agricolo 2 %, solamente a carico del datore di lavoro. Al di fuori del settore agricolo, il contributo dipende dalla cassa di compensazione ed è solo a carico del datore di lavoro (eccezione: Canton Vallese dove la dipendente o il dipendente deve contribuire al finanziamento). Base: somma dei salari soggetti a AVS Lavoratori indipendenti solo fino a un reddito di CHF 148 200.— all'anno
Prestazioni	Assegni minimi per i figli per Cantone CHF 200.– al mese risp. assegni di formazione di CHF 250.– al mese. Assegni maggiori possibili in base alle rispettive leggi cantonali.
» LAI	
Persone assicurate	Come nel caso di AVS
Contributi	0,7 % dipendente / 0,7 % datore di lavoro, unitamente ad AVS e IPG, totale ciascuno/a 5,30 % / altri aspetti come nel caso di AVS



Si prega di osservare anche l'elenco dei mezzi ausiliari rilevanti per l'esame in questione.

» LAI

Rendite Rendita massima CHF 2 450.— al mese

Rendita minima CHF 1 225.- al mese

Grado d'invalidità:

a partire dal 40 % = rendita del 25 %

41–49 % = la rendita aumenta del 2,5 % per ogni 1 % di grado

d'invalidità in più

Esempio: LAI 41 % rendita del 27,5 % LAI 42 % rendita del 30 % ecc.

50 % = rendita del 50 %

51-69 % = la rendita corrisponde al grado d'invalidità

Esempio: 51 % = rendita del 51 % 52 % = rendita del 52 % ecc.

a partire dal 70 % = rendita del 100 % (rendita piena)

Rendita per figli 40 % della rendita Al corrispondente

Assegno per mensilmente a casa (per adulti)

grandi invalidi grado leggero CHF 490.-/ grado medio CHF 1 225.-/ grado elevato CHF 1 960.-

Al mese in istituto (vale solo per minorenni)

grado leggero CHF 123.-/ grado medio CHF 306.-/ grado elevato CHF 490.-

Ausili ad esempio ausili di deambulazione, sedia a rotelle ecc.

Rilevamento tempestivo da parte del datore di lavoro dopo 30 giorni di assenza

» LAINF

Persone assicurate Copertura assicurativa obbligatoria per lavoratrici e lavoratori dipendenti contro IP e INP solo se

operativi almeno 8 ore settimanali per un datore di lavoro

Copertura suppletiva 31 giorni

Assicurazione convenzionale 6 mesi (obbligo d'informazione del datore di lavoro)

Le lavoratrici e i lavoratori autonomi sono assicurati su base volontaria.

I disoccupati sono obbligatoriamente assicurati presso SUVA (anche durante i periodi

d'attesa o di sospensione).

Premi Premi in per mille del salario determinante fino a max. CHF 148 200.— all'anno

Premi IP a carico del datore di lavoro

Premi INP a carico della o del dipendente, a condizione che lavori almeno 8 ore a settimana

(il datore di lavoro può rilevare tale premio)

Spese di cura Spese mediche e ospedaliere in camera comune (più medicinali, esami di laboratorio ecc.)

Indennità giornaliere 80 % del salario assicurato percepito poco prima dell'infortunio, salario massimo assicurato

CHF 12 350.- al mese

L'indennità giornaliera viene corrisposta a partire dal 3° giorno (giorno dell'infortunio più due

giorni d'attesa).

L'indennità giornaliera per infortunio si estingue quando la persona che ha subito l'infortunio

riacquista la piena capacità lavorativa o inizia a percepire una rendita oppure decede.

Assegno per grandi invalidi

Ausili



Si prega di osservare anche l'elenco dei mezzi ausiliari rilevanti per l'esame in questione.

» LAINF			
Rendite d'invalidità	dite d'invalidità In base al grado d'invalidità (invalidità causata da infortunio a partire da un gradi almeno il 10 %)		
	80% del salario assicurato o della rendita complementare (insieme all'Al $90%$ del salario assicurato di max. CHF 148 200.– all'anno)		
	Al di sopra dell'età pensionabile, la rendita di invalidità derivante dall'assicurazione infortuni viene corrisposta in maniera complementare alla rendita AVS.		
Rendite per superstiti	Vedove/vedovi	40 % del salario assicurato	
	Orfani di padre o di madre	15 % del salario assicurato	
	Congiuntamente max.	70 % del salario assicurato	
	Trasporto della salma e indennità per spese funerarie		
Indennità per menomazione dell'integrità	max. CHF 148 200.—	(versamento unico del capitale in $\%$ di CHF 148 200.— in base alla relativa tabella)	

ad esempio ausili di deambulazione, sedia a rotelle ecc.

Grado leggero CHF 812.– / grado medio CHF 1 624.– / grado elevato CHF 2 436.– al mese